

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 437/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 558 pfi 25-26 adottato nei confronti del Sig. Daniele MANNUCCI, e della società ASD BADESSE MONTERIGGIONI, avente ad oggetto la seguente condotta:

Daniele MANNUCCI, all'epoca dei fatti dirigente accompagnatore ufficiale tesserato per la società A.S.D. Badesse Monteriggioni, in violazione dell'art. 4, comma 1, e 32, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall'art. 95 bis, comma 2, delle N.O.I.F. per avere lo stesso, in data 11 e 23 novembre 2025, contattato calciatori minori, all'epoca tesserati per la S.S.D. a r.l. Asta2016, a mezzo di messaggi WhatsApp inviati sulla loro utenza cellulare nei quali gli proponeva un incontro per discutere del loro tesseramento per la società A.S.D. Badesse Monteriggioni;

ASD BADESSE MONTERIGGIONI, per responsabilità oggettiva, ai sensi dell'art. 6, comma 2 del Codice di Giustizia Sportiva in quanto società per la quale era tesserato il sig. Daniele Mannucci all'epoca dei fatti descritti nel precedente capo di incolpazione;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai seguenti soggetti:
 - Sig. Daniele MANNUCCI,
 - Società ASD BADESSE MONTERIGGIONI, rappresentata dal legale rappresentante Sig. Stefano Berni;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione delle seguenti sanzioni:
 - 2 (due) mesi di inibizione per il Sig. Daniele MANNUCCI,
 - € 300,00 (trecento/00) di ammenda per la società ASD BADESSE MONTERIGGIONI;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 3 APRILE 2026

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina